

Condizioni generali di montaggio 2021

1. Campo di applicazione

Le presenti Condizioni generali di montaggio («condizioni») si applicano al montaggio o alla sorveglianza del montaggio, alla messa in esercizio e all'esercizio di prova («prestazioni») di macchine e impianti («impianti»).

2. Disposizioni generali

- 2.1. Il contratto è stipulato con la sottoscrizione, la ricezione della conferma scritta dell'appaltatore con cui dichiara di accettare l'ordine («conferma d'ordine») o con l'accettazione delle prestazioni da parte del committente, a condizione che siano presenti, in particolare, i necessari permessi delle autorità e le garanzie di pagamento concordate. Le offerte che non indicano alcun termine di accettazione sono vincolanti per un periodo di 10 giorni dalla spedizione da parte dell'appaltatore.
- 2.2. Le presenti condizioni sono vincolanti se sono state dichiarate applicabili nell'offerta o nella conferma d'ordine. Condizioni di diverso tenore del committente sono valide soltanto nella misura in cui sono state espressamente accettate dall'appaltatore per iscritto.
- 2.3. In caso di contraddizioni, gli accordi individuali contenuti in un contratto scritto risp. nella conferma d'ordine prevalgono sulle presenti condizioni e su eventuali ulteriori parti integranti del contratto.
- 2.4. Tutte le modifiche contrattuali, gli accordi e le dichiarazioni giuridicamente rilevanti delle parti necessitano della forma scritta per essere validi. Anche a tale requisito di forma si può rinunciare soltanto per iscritto. Dichiarazioni sotto forma di testo, trasmesse o riportate mediante supporti elettronici, sono equiparate alla forma scritta se ciò è espressamente convenuto dalle parti.
- 2.5. Qualora una disposizione delle presenti condizioni dovesse rivelarsi totalmente o parzialmente inefficace, le parti la sostituiranno con una nuova disposizione che si avvicini il più possibile al suo scopo giuridico ed economico.

3. Entità delle prestazioni, contratto

L'entità delle prestazioni risulta esaustivamente dal contratto scritto relativo alle prestazioni, dalla conferma d'ordine dell'appaltatore, compresi eventuali allegati, o dal rapporto di lavoro del personale dell'appaltatore («contratto»).

4. Piani, documentazione tecnica e software

- 4.1. Le indicazioni riportate in piani, disegni, documenti tecnici, dati nei software ecc. sono vincolanti solo nella misura in cui costituiscono parte integrante del contratto.
- 4.2. Ciascuna parte conserva i propri diritti sulle informazioni utilizzate per le prestazioni, come ad es. piani, disegni, documentazione tecnica, software ecc. Le parti riconoscono tali diritti e non renderanno le informazioni accessibili a terzi, né in tutto né in parte, né le utilizzeranno per uno scopo diverso da quello concordato, senza previa autorizzazione scritta dell'altra parte.
- 4.3. Se le prestazioni comprendono anche software, al committente viene accordato, salvo diverso accordo scritto, il diritto non esclusivo e non trasferibile di utilizzare il software per lo scopo concordato. Il committente non è autorizzato a creare copie (a meno che non siano destinate all'archiviazione, alla ricerca di errori o alla sostituzione di supporti dati difettosi) o al trattamento del software. In particolare, il committente non può disassemblare, decompilare, decodificare o effettuare operazioni di «reverse engineering» sul software, senza preventiva approvazione scritta dell'appaltatore. In caso di violazione, l'appaltatore può revocare il diritto d'utilizzo. In caso di software di terzi si applicano le condizioni d'utilizzo del concedente di licenze, il quale potrà avanzare pretese in caso di violazione, in aggiunta all'appaltatore.

5. Diritti e obblighi del committente

- 5.1. Il committente richiede per tempo i necessari permessi di entrata e di uscita, di dimora e di lavoro e tutte le altre autorizzazioni per il personale dell'appaltatore, nonché le autorizzazioni per l'importazione e l'esportazione di attrezzi, equipaggiamenti, strumenti di misurazione e di controllo, nonché materiale, e provvede affinché tali autorizzazioni siano presenti fino alla conclusione delle prestazioni. Le parti convengono chi sopporta i costi per l'ottenimento di tali permessi e autorizzazioni.
- 5.2. Il committente esegue i lavori di preparazione sul cantiere e gli altri lavori di preparazione a regola d'arte, ossia conformemente alla documentazione eventualmente fornita dall'appaltatore. Egli intraprende tutto quanto è necessario affinché la fornitura delle prestazioni possa iniziare tempestivamente e avvenire senza impedimenti o interruzioni.
- 5.3. Il committente provvede affinché le vie di trasporto per il luogo di montaggio siano utilizzabili, l'accesso al luogo di montaggio e tutti i necessari diritti di passo pedonale e carraio siano garantiti e il luogo di montaggio sia pronto per eseguire il lavoro in sicurezza.

- 5.4. Al più tardi al momento dell'ordine, il committente indicherà per iscritto all'appaltatore le prescrizioni e le norme che si riferiscono alla fornitura delle prestazioni, all'esercizio degli impianti o alla prevenzione di malattie e infortuni. Egli informerà l'appaltatore se questi deve prestare particolare attenzione a sé o a terzi per la fornitura delle prestazioni. In mancanza di accordo, le prestazioni sono conformi alle prescrizioni e alle norme vigenti presso la sede dell'appaltatore.
- 5.5. Il committente adotta tutte le misure necessarie per la prevenzione di malattie e infortuni. Se il committente omette l'adozione di tali misure e la sicurezza del personale non è garantita, l'appaltatore può in qualsiasi momento rifiutare o sospendere la fornitura delle prestazioni e ordinare il rientro in sede del personale. L'appaltatore è autorizzato in tal senso anche se la sicurezza o la salute del personale non è garantita per altri motivi. In caso di infortunio o malattia del personale, il committente fornirà l'assistenza necessaria. Fatta salva la cifra 10.3.7, l'appaltatore non risponde per eventuali costi supplementari che ne derivano.
- 5.6. Il committente mette a disposizione, per la durata della fornitura delle prestazioni, locali di lavoro riscaldabili risp. climatizzati e chiudibili, sale di ritrovo e spogliatoi per il personale, nonché adeguati impianti sanitari. Inoltre, fornisce locali asciutti e chiudibili per la conservazione di attrezzi, equipaggiamenti e materiale. Tutti questi locali devono trovarsi, se possibile, nelle immediate vicinanze del luogo di montaggio.
- 5.7. Il committente conserva il materiale e i pezzi di ricambio da installare conformemente alle istruzioni dell'appaltatore, protetti da influssi dannosi. Prima della fornitura delle prestazioni, il committente verifica in presenza dell'appaltatore la completezza del materiale e dei pezzi di ricambio, nonché la presenza di eventuali danni, e riporta l'esito della verifica per iscritto. Materiale o pezzi di ricambio smarriti o danneggiati sono nuovamente forniti o riparati dal committente o, su sua richiesta, dall'appaltatore a spese del committente.
- 5.8. Il committente fornisce a proprie spese, conformemente alle disposizioni dell'appaltatore, le seguenti prestazioni:
- la fornitura di personale qualificato e ausiliario dotato dei necessari attrezzi ed equipaggiamenti. Questo personale deve seguire le istruzioni di lavoro impartite dal personale dell'appaltatore; ciò non fonda in nessun caso un rapporto di lavoro o un altro rapporto giuridico con l'appaltatore;
 - la fornitura di gru e mezzi di sollevamento funzionanti con personale di servizio, ponteggi appropriati, mezzi per il trasporto di personale e materiale, relative attrezzature di officina e dispositivi di misurazione;
 - la fornitura del necessario materiale di consumo e d'installazione, di prodotti di pulizia e lubrificanti, nonché di piccolo materiale;
 - la fornitura dell'energia elettrica e dell'illuminazione necessarie (compresi i necessari collegamenti fino al luogo di montaggio), il riscaldamento, l'aria compressa, l'acqua, il vapore, il carburante;
- la fornitura di mezzi di comunicazione sufficienti, perlomeno un allacciamento telefonico e a Internet,
-la fornitura del software di cui l'appaltatore necessita.
- 5.9. Il committente impiega il proprio futuro personale d'esercizio per collaborare al montaggio degli impianti, affinché familiarizzi con gli stessi.
- 5.10. Il committente risponde dei danni causati dal proprio personale e ciò anche quando il personale dell'appaltatore dirige o sorveglia i lavori, a meno che il danno non sia comprovatamente stato causato da istruzioni impartite o sorveglianza svolta dal personale dell'appaltatore in modo gravemente negligente.
- Il committente risponde dei danni causati dai materiali, dalle parti di ricambio, dagli attrezzi, dall'equipaggiamento e da altri mezzi ausiliari da lui messi a disposizione e ciò anche nel caso in cui il personale dell'appaltatore li abbia utilizzati senza reclamare.
- 5.11. Il committente adempirà i propri obblighi tempestivamente, correttamente e senza costi per l'appaltatore. Se il committente non adempie i propri obblighi o li adempie solo parzialmente, dopo aver fissato per iscritto un termine supplementare (salvo in caso di urgenza), l'appaltatore è autorizzato, se possibile, ad adempierli egli stesso o a farli adempiere da terzi, a spese e a rischio del committente, oppure, scaduto infruttuoso il termine supplementare, a recedere dal contratto e a chiedere il risarcimento del danno derivante dal mancato contratto (incluso mancato guadagno). Il committente libererà l'appaltatore da pretese di terzi e lo terrà interamente indenne.

6. Diritti e obblighi dell'appaltatore

- 6.1. L'appaltatore s'impegna a eseguire le prestazioni, o a farle eseguire da terzi in qualità di subappaltatori, con personale qualificato e a regola d'arte.
- 6.2. Qualora il personale dell'appaltatore sia gravemente ostacolato nella fornitura delle prestazioni per motivi non imputabili all'appaltatore, questi è autorizzato a ordinare il rientro in sede del personale. In questi casi, nonché nel caso in cui il personale venga trattenuto dopo la fornitura delle prestazioni, il tempo d'attesa viene fatturato al committente come tempo di lavoro alle rispettive tariffe, più spese di viaggio e di trasferta. L'appaltatore non risponde di eventuali costi supplementari che ne derivano.
- 6.3. Prima di iniziare a fornire le prestazioni, l'appaltatore è autorizzato a eseguire una valutazione del rischio e un controllo della sicurezza, e a rifiutare o sospendere in qualsiasi momento la fornitura delle prestazioni se la sicurezza del personale non è garantita o se il committente non adempie i propri obblighi. Per le conseguenze patrimoniali della sospensione delle prestazioni si applica per analogia la cifra 5.11.
- 6.4. L'appaltatore stila per il committente un rapporto di lavoro relativo alle prestazioni eseguite.

7. Diffida

Dichiarazioni esplicite rilasciate dal personale dell'appaltatore nei confronti del committente in merito allo stato, all'impiego, alla sicurezza o all'idoneità degli impianti, e riserve esplicite espresse dal personale dell'appaltatore nei confronti di ordini, istruzioni o misure del committente o in merito a circostanze concrete, possono essere formulate per iscritto oppure oralmente e valgono come diffide da parte dell'appaltatore che lo esonerano da ogni responsabilità.

8. Tempo di lavoro

- 8.1. Fatte salve disposizioni di legge imperative di diverso tenore in vigore sul luogo di montaggio, il normale tempo di lavoro settimanale e giornaliero è stabilito nel contratto o nelle sue parti integranti.
- 8.2. Il normale tempo di lavoro settimanale è ripartito su 5 giorni lavorativi. Se per motivi non imputabili all'appaltatore deve essere rispettato un tempo di lavoro più breve, viene comunque fatturato il normale tempo di lavoro.
- 8.3. Per quanto concerne la ripartizione del tempo di lavoro, il personale dell'appaltatore si riferirà alle condizioni aziendali del committente e a quelle locali. Il normale tempo di lavoro giornaliero è compreso tra le ore 06.00 e le ore 23.00.
- 8.4. Le ore di lavoro prestate oltre il normale orario di lavoro settimanale o giornaliero sono considerate lavoro straordinario.
- 8.5. Il lavoro straordinario è ammesso solo di comune accordo. Di norma, il lavoro straordinario non dovrebbe superare di oltre 2 ore il normale tempo di lavoro giornaliero e di oltre 10 ore il normale tempo di lavoro settimanale.
- 8.6. Per lavoro notturno nei giorni feriali s'intendono le ore di lavoro tra le 23.00 e le 06.00 (eccetto il lavoro notturno straordinario). Per lavoro notturno straordinario s'intendono le ore effettuate tra le 23.00 e le 06.00 oltre il normale tempo di lavoro giornaliero.
- 8.7. Per lavoro domenicale s'intende il lavoro svolto di domenica o nei giorni di riposo settimanali in vigore sul luogo di montaggio. Per lavoro nei giorni festivi s'intende il lavoro nei giorni festivi stabiliti dalla legge in vigore sul luogo di montaggio.

9. Tempo di viaggio e altro tempo equiparato al tempo di lavoro

- 9.1. I tempi di viaggio, nonché un adeguato tempo di preparazione e di esecuzione dopo il viaggio, sono considerati tempo di lavoro ai sensi della cifra 8.

Per tempo di viaggio s'intende:

- il tempo impiegato per il viaggio di andata e ritorno per il luogo di montaggio;
- il tempo necessario per la presa in consegna dell'alloggio sul luogo di montaggio e per l'espletamento delle formalità di notifica e di partenza prescritte dalle autorità.

- 9.2. Se in prossimità del luogo di montaggio non è presente un alloggio adeguato e nessuna possibilità di vitto, il tempo giornaliero necessario per il tragitto tra il luogo di alloggio o di vitto e il posto di montaggio, che per il tragitto semplice supera la mezz'ora (tempo di trasferta), viene fatturato come tempo di lavoro.

Le parti convengono chi si assume le relative spese, nonché i costi per l'utilizzo di mezzi di trasporto adeguati o di un'auto a noleggio.

- 9.3. Qualora il personale dell'appaltatore sia ostacolato nella fornitura delle prestazioni per motivi non imputabili all'appaltatore o trattenuto per qualsivoglia motivo dopo la fine delle prestazioni, l'appaltatore è autorizzato a fatturare il tempo d'attesa come tempo di lavoro. Lo stesso vale per altre perdite di tempo non imputabili all'appaltatore.

Tutti gli ulteriori costi a ciò connessi sono a carico del committente, nella misura in cui il tempo d'attesa o la perdita di tempo sia a lui imputabile. Per gli altri casi, le parti convengono chi si assume le spese.

10. Prezzi

- 10.1. Principio

Le prestazioni sono fatturate alle tariffe orarie concordate, a meno che non venga concordato un prezzo forfettario. Ciò vale in particolare anche per l'elaborazione della documentazione tecnica, dei rapporti di ispezione, delle perizie, dell'analisi di misurazioni ecc. in relazione al contratto.

Salvo diverso accordo scritto, tutti i prezzi s'intendono netti, in franchi svizzeri liberamente disponibili e senza alcuna ritenuta.

- 10.2. Costi, imposte, tasse, commissioni, contributi delle assicurazioni sociali

Le parti convengono chi si assume tutti o singoli costi, come ad es. per il trasporto, l'assicurazione, la dogana, le certificazioni, le autorizzazioni di esportazione, transito, importazione e altre autorizzazioni, nonché le imposte (esclusa l'IVA), le tasse, le commissioni, i contributi delle assicurazioni sociali e simili, che l'appaltatore o il suo personale devono pagare in relazione al contratto o al suo adempimento, in particolare con prestazioni al di fuori della Svizzera, e i relativi costi amministrativi. L'imposta sull'utile dell'appaltatore è a suo carico. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è indicata separatamente ed è a carico del committente.

Qualora ad una delle parti siano addebitati tali costi e imposte o simili o insorgano costi amministrativi che, secondo l'accordo, sono a carico dell'altra parte, quest'ultima li rimborserà entro 30 giorni dalla presentazione di una copia dei relativi documenti.

10.3. Lavori a regia

Le prestazioni sono fatturate come segue:

10.3.1. Costi di personale

Il committente sottoscrive il rapporto di lavoro stilato dal personale dell'appaltatore conformemente alla cifra 6.4. Se il committente non sottoscrive il rapporto di lavoro senza motivo o non lo sottoscrive tempestivamente, le registrazioni del personale dell'appaltatore valgono come base per il conteggio.

Per il tempo di lavoro prestato, il lavoro straordinario, notturno, notturno straordinario, domenicale e festivo, nonché per il tempo di viaggio e per altro tempo equiparato al tempo di lavoro, si applicano le tariffe orarie concordate. In mancanza di tale accordo, si applicano le tariffe usuali richieste dall'appaltatore.

Se e in quale misura, in caso di lavori da eseguire in condizioni difficili (ad es. ad altitudini o profondità elevate o se si devono indossare indumenti di protezione o dispositivi di protezione delle vie respiratorie), sia riscosso un supplemento sulle tariffe applicabili, è concordato tra le parti.

10.3.2. Spese di viaggio

Le parti convengono chi si assume le spese per il viaggio di andata e ritorno per il luogo di montaggio e per i viaggi all'interno del paese d'impiego con un mezzo di trasporto a scelta dell'appaltatore, ivi comprese le spese accessorie necessarie, come ad es. per l'assicurazione, la merce, la dogana, i bagagli, le tasse di passaporto e di visto, il rilascio di permessi d'entrata, di soggiorno e di lavoro e tutte le altre autorizzazioni per il personale dell'appaltatore, gli esami medici per il viaggio di andata e ritorno e per le vaccinazioni al personale dell'appaltatore.

La scelta della classe di viaggio del mezzo di trasporto viene concordata separatamente. In mancanza di un accordo, si applica quanto previsto dall'appaltatore per il suo personale.

10.3.3. Costi di soggiorno (costi di trasferta)

Il committente garantisce al personale dell'appaltatore vitto ineccepibile e sufficiente, nonché alloggi individuali ineccepibili, riscaldabili o climatizzati e chiudibili, presso il luogo di montaggio o nelle sue immediate vicinanze. Il vitto e l'alloggio devono corrispondere almeno allo standard europeo di classe media.

Per quanto concerne i costi di vitto e alloggio, nonché le spese accessorie (come ad es. per bevande e biancheria), le parti si accordano su chi si assume tali costi. Qualora tali costi siano assunti dal committente, saranno fatturate le tariffe di trasferta concordate.

Le parti concordano un aumento massimo delle tariffe di trasferta per il caso in cui, in particolare, il costo della vita aumenti prima dell'inizio o durante la fornitura delle prestazioni o le tariffe di trasferta non dovessero essere sufficienti per altri motivi.

Il committente può, previo consenso scritto dell'appaltatore, pagare la trasferta direttamente al personale dello stesso.

10.3.4. Viaggi per congedo

Il diritto a compiere viaggi per congedo è disciplinato dalle prescrizioni vigenti presso la sede dell'appaltatore. In mancanza di tali prescrizioni, le parti concordano la durata dell'assenza a partire dalla quale sussiste un diritto a viaggi per congedo e le modalità di ripartizione tra le parti, in particolare delle spese di viaggio e del tempo per il viaggio di andata e ritorno.

10.3.5. Costi per attrezzi ed equipaggiamenti

Per la fornitura delle prestazioni, l'appaltatore mette a disposizione del proprio personale gli usuali attrezzi manuali, il cui utilizzo è compreso nei costi del personale di cui alla cifra 10.3.1. L'impiego di ulteriori attrezzi, equipaggiamenti, strumenti di misurazione e di controllo, nonché materiale, avviene alle tariffe concordate a tal fine.

Il committente non ha alcun diritto di trattenere attrezzi ed equipaggiamenti, strumenti di misurazione e di controllo o materiale.

Le parti concordano chi si assume i costi di trasporto e di assicurazione, nonché tutte le spese, le tasse e le commissioni in relazione in particolare all'importazione e all'esportazione di attrezzi ed equipaggiamenti, strumenti di misurazione e di controllo e di materiale.

10.3.6. Costi per il materiale di consumo e di montaggio

Il materiale di consumo, d'installazione e di montaggio fornito dall'appaltatore viene fatturato in base al consumo effettivo, salvo diverso accordo.

10.3.7. Costi in caso di infortunio e malattia

In caso di infortunio o malattia del personale dell'appaltatore, il committente garantisce il dovuto trattamento medico professionale e le cure mediche necessarie; ciò non pregiudica il diritto dell'appaltatore di ordinare in qualsiasi momento il rientro in sede del personale. L'appaltatore si assume tutti i costi medici.

In caso di infortunio o malattia del personale dell'appaltatore, finché il personale soggiorna in loco, i costi di trasferta devono essere pagati dalla parte che si è impegnata in tal senso ai sensi della cifra 10.3.3. Se si prevede che la

guarigione del malato o del ferito richiede tempi lunghi, l'appaltatore provvede a una sostituzione equivalente del collaboratore in questione, a proprie spese.

10.4. Lavori a prezzi forfettari

10.4.1. Il prezzo forfettario copre le prestazioni concordate per iscritto che l'appaltatore deve fornire.

Se il committente non ha eseguito tempestivamente o correttamente i lavori preparatori o le prestazioni a lui richieste, l'appaltatore ha diritto al risarcimento dei costi supplementari effettivi. L'appaltatore ha diritto a ciò anche nel caso in cui il suo personale sia ostacolato nella fornitura delle prestazioni o sia trattenuto per qualsivoglia motivo al termine delle prestazioni.

10.4.2. Tutti gli altri costi sostenuti dall'appaltatore a causa di circostanze non imputabili a lui (come ad es. modifiche successive delle prestazioni concordate, tempi di attesa, perdita di tempo, lavori supplementari o viaggi) sono a carico del committente e vengono parimenti conteggiati in base al costo effettivo.

11. Condizioni di pagamento

11.1. I pagamenti devono essere effettuati dal committente al domicilio dell'appaltatore, al netto, senza deduzione di sconti, spese, imposte, tasse, commissioni, dazi e simili.

Il prezzo e i costi sono fatturati mensilmente. Se specificatamente concordato, l'appaltatore è autorizzato a richiedere un acconto o altre garanzie (ad es. garanzia bancaria) per un ammontare concordato.

L'obbligo di pagamento è adempiuto nella misura in cui all'appaltatore siano messi a libera disposizione, al proprio domicilio, franchi svizzeri o la valuta estera convenuta.

11.2. Il committente non può trattenere, ridurre o compensare i pagamenti per contestazioni, pretese o contropretese non riconosciute per iscritto dall'appaltatore. I pagamenti devono essere effettuati tempestivamente anche qualora la fornitura delle prestazioni sia in ritardo o resa impossibile per motivi non imputabili all'appaltatore.

11.3. Se l'acconto o le garanzie da prestare non vengono corrisposti conformemente al contratto, l'appaltatore è autorizzato a mantenere il contratto o a recedere dallo stesso e, in ogni caso, a pretendere il risarcimento del danno, ivi compreso il risarcimento del mancato guadagno.

Qualora il committente sia in ritardo con un pagamento per qualsivoglia motivo o l'appaltatore debba seriamente temere, a causa di una circostanza insorta dopo la conclusione del contratto, di non ricevere del tutto i pagamenti del committente o di non riceverli per tempo, fatti salvi gli altri diritti che gli spettano, l'appaltatore è autorizzato a sospendere l'ulteriore adempimento del contratto fino a quando non siano state concordate nuove condizioni di pagamento e di prestazione e non abbia ricevuto sufficienti garanzie. Se tale accordo non può essere concluso entro un congruo termine o se l'appaltatore non riceve sufficienti garanzie, questi è autorizzato a recedere dal contratto e a pretendere il risarcimento del danno, ivi compreso il risarcimento del mancato guadagno.

11.4. In caso di superamento dei termini di pagamento concordati, fatta salva la rivendicazione di ulteriori diritti, sono dovuti interessi di mora senza particolare sollecito; il tasso d'interesse corrisponderà a quello usuale nel luogo di domicilio dell'appaltatore, ma almeno al 5% annuo. L'obbligo di pagamento conforme al contratto rimane in vigore.

12. Termine di esecuzione

12.1. L'obbligatorietà di un termine di esecuzione presuppone un corrispondente accordo scritto, in particolare sull'entità delle prestazioni. Il termine di esecuzione decorre dal momento in cui, dal punto di vista dell'appaltatore, sono adempite tutte le condizioni per la fornitura delle prestazioni.

12.2. Il termine di esecuzione è considerato rispettato se, alla sua scadenza, gli impianti sono pronti per l'esercizio conforme alla destinazione d'uso. Ciò vale anche se mancano ancora singole parti degli impianti o della documentazione o se devono ancora essere eseguiti singoli lavori di rifinitura.

12.3. Il rispetto del termine di esecuzione presuppone l'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali ed extracontrattuali del committente nei confronti dell'appaltatore.

12.4. Le parti concordano un'adeguata proroga del termine di esecuzione, che tiene conto delle circostanze:

- a) se l'appaltatore non riceve per tempo le indicazioni necessarie per la fornitura delle prestazioni o se il committente le modifica successivamente; o
- b) se il committente non ottempera ai propri obblighi derivanti dal contratto, in particolare se non adempie tempestivamente o non adempie proprio gli obblighi di cui alla cifra 5 o gli obblighi di pagamento di cui alla cifra 11; o
- c) se si verificano impedimenti inevitabili per l'appaltatore nonostante l'impiego della dovuta diligenza (forza maggiore), indipendentemente dal fatto che si verifichino presso di lui, presso il committente o presso un terzo. Rientrano tra questi impedimenti, ad esempio, epidemie, pandemie, mobilitazioni, guerre, guerre civili, atti terroristici, sommosse, disordini politici, rivoluzioni, sabotaggi, seri problemi operativi, incidenti, scioperi, ritardata o errata fornitura dei materiali necessari, provvedimenti od omissioni di autorità, organi nazionali o sovranazionali, consigli di viaggio delle autorità, embarghi, impedimenti di trasporto imprevedibili, incendi, esplosioni, catastrofi naturali; o
- d) se insorgono altre circostanze non imputabili all'appaltatore.

12.5. Se l'appaltatore non rispetta il termine di esecuzione per motivi comprovatamente attribuibili a sua colpa, il committente, nella misura in cui abbia subito un danno, può pretendere un'indennità di mora. Le parti concordano l'ammontare

dell'indennità di mora, nonché un'indennità di mora massima. Se l'indennità di mora è concordata sotto forma di percentuale per ogni settimana completa e di percentuale per l'indennità di mora massima, il prezzo delle prestazioni per la parte degli impianti che non può essere messa in esercizio per tempo a causa della mora funge da base per il calcolo dell'indennità di mora.

Una volta raggiunto l'importo massimo dell'indennità di mora, il committente fissa per iscritto all'appaltatore un adeguato termine supplementare. Se l'appaltatore non rispetta tale termine supplementare per motivi imputabili a sua colpa, il committente può rifiutare l'accettazione della parte della prestazione in ritardo, recedere dal contratto in tale misura e chiedere il rimborso dei pagamenti già effettuati per le prestazioni interessate dal recesso.

12.6. Qualora sia stata pattuita una determinata data, anziché un termine di esecuzione, questa data vale quale ultimo giorno del termine di esecuzione. Le cifre da 12.1. a 12.7. si applicano per analogia.

12.7. Il committente non ha ulteriori diritti e pretese oltre a quelli espressamente menzionati nella presente cifra 12 a causa del ritardo delle prestazioni. La presente limitazione non si applica in caso di dolo o negligenza grave dell'appaltatore.

13. Assunzione dei rischi

Il committente si assume il rischio di danneggiamento e di perdita accidentali degli impianti, nonché dei materiali, dei pezzi di ricambio, degli attrezzi, dell'equipaggiamento e di tutti gli altri mezzi ausiliari da lui messi a disposizione. L'appaltatore può pretendere il pagamento del prezzo forfettario concordato anche se le prestazioni non possono essere fornite, o possono esserlo solo in parte, a causa del danneggiamento o della perdita degli impianti.

14. Collaudo delle prestazioni

14.1. Le prestazioni sono pronte per il collaudo quando gli impianti sono pronti per l'esercizio conforme alla destinazione d'uso. Le prestazioni si considerano pronte per il collaudo anche se mancano ancora singole parti degli impianti o della documentazione o se devono ancora essere eseguiti lavori di rifinitura agli stessi, oppure se gli impianti non possono essere messi in esercizio per motivi non imputabili all'appaltatore.

14.2. Non appena l'appaltatore ha comunicato al committente che le prestazioni sono pronte per il collaudo, il committente le esamina in presenza di un rappresentante dell'appaltatore. Viene stilato un verbale di collaudo scritto, che dovrà essere firmato da entrambe le parti. Il committente deve riportare eventuali difetti nel verbale. Qualora ometta di indicarli, il collaudo delle prestazioni si considera avvenuto e le medesime sono considerate approvate. Difetti irrilevanti non autorizzano il committente a rifiutare il collaudo delle prestazioni.

14.3. Il collaudo è considerato avvenuto anche

- se non ha luogo alla data prevista per motivi non imputabili all'appaltatore; o
- se il committente rifiuta di firmare un verbale di collaudo; o
- non appena il committente mette in esercizio gli impianti; o
- se il committente rifiuta il collaudo senza averne diritto.

14.4. Se i difetti constatati al momento del collaudo sono imputabili all'appaltatore, questi li eliminerà il più rapidamente possibile; il committente deve fornirgli tale possibilità in modo appropriato. Per il collaudo dei lavori di riparazione si applica per analogia la cifra 14.2.

14.5. Le pretese del committente derivanti da o in relazione a difetti delle prestazioni sono disciplinate espressamente e in modo esaustivo nella presente cifra 14. Sono escluse altre e ulteriori pretese. Questa limitazione della responsabilità non si applica in caso di negligenza grave o dolo dell'appaltatore.

15. Garanzia, responsabilità per i difetti

15.1. Le parti concordano la durata della garanzia per la fornitura a regola d'arte e accurata delle prestazioni a partire dal loro collaudo.

Se il collaudo delle prestazioni è rinviato per motivi non imputabili all'appaltatore, il termine di garanzia termina al più tardi allo scadere di un periodo di tempo, da concordarsi tra le parti, dopo il termine delle prestazioni.

15.2. Se, prima della scadenza del termine di garanzia, le prestazioni si rivelano comprovatamente eseguite in modo non accurato e a regola d'arte, su richiesta scritta del committente, l'appaltatore provvederà a riparare le prestazioni in questione entro un congruo termine, a condizione che il committente abbia notificato per iscritto all'appaltatore i difetti constatati durante il termine di garanzia subito dopo la loro scoperta e questi non fossero già visibili al momento del collaudo. L'appaltatore si assume i relativi costi di riparazione.

15.3. L'appaltatore si assume una corrispondente garanzia per le prestazioni fornite dal personale del committente solo se è provato che i difetti sono stati causati per negligenza grave a seguito di istruzioni impartite dal suo personale o dalla sorveglianza svolta dallo stesso.

15.4. Per prestazioni di subappaltatori prescritte dal committente, l'appaltatore fornisce la garanzia esclusivamente nei limiti degli obblighi di garanzia del subappaltatore interessato.

15.5. I diritti di garanzia del committente sono disciplinati espressamente e in modo esaustivo nella presente cifra 15. Sono escluse altre e ulteriori pretese. Questa limitazione della responsabilità non si applica in caso di negligenza grave o

dolo dell'appaltatore.

- 15.6. In caso di consulenza carente e circostanze simili o di violazione di qualsiasi obbligo accessorio, l'appaltatore risponde nei confronti del committente esclusivamente per negligenza grave o dolo.

16. Adempimento non conforme del contratto

- 16.1. In tutti i casi di adempimento non conforme del contratto, non espressamente disciplinati nelle presenti condizioni, il committente deve fissare all'appaltatore un congruo termine supplementare.

Se questo termine supplementare scade infruttuoso per colpa dell'appaltatore, il committente è autorizzato a recedere dal contratto per quanto concerne le prestazioni che sono state fornite in violazione del contratto o la cui fornitura in violazione del contratto è prevedibile con certezza. In tal caso, l'appaltatore è unicamente tenuto a rimborsare il prezzo pagato per le parti delle prestazioni interessate dal recesso.

- 16.2. In caso di recesso da parte del committente ai sensi della cifra 16.1, per quanto concerne la responsabilità dell'appaltatore si applica per analogia la cifra 20.

17. Adeguamento e risoluzione del contratto

Qualora eventi imprevisi modifichino notevolmente l'importanza economica o il contenuto del contratto o abbiano ripercussioni rilevanti sulle prestazioni dell'appaltatore, nonché qualora l'esecuzione del contratto risultasse successivamente impossibile (integralmente o parzialmente), le parti adegueranno opportunamente il contratto.

Se, per motivi imprevedibili, la fornitura delle prestazioni non è più ragionevolmente esigibile per l'appaltatore dal punto di vista economico, quest'ultimo ha il diritto di risolvere il contratto o le parti del contratto interessate, a condizione che lo comunichi al committente immediatamente dopo aver preso conoscenza della portata degli eventi. Ciò vale anche se è stata dapprima concordata la proroga del termine di esecuzione.

In caso di risoluzione del contratto, l'appaltatore ha diritto al compenso per le prestazioni già fornite. Sono escluse eventuali pretese di risarcimento danni da parte del committente.

18. Controllo delle esportazioni

Il committente accetta che le prestazioni sottostanno alle disposizioni e prescrizioni di legge svizzere e/o straniere in materia di controllo delle esportazioni, che possono essere soggette a obblighi di autorizzazione da parte delle autorità e che può essere necessaria una dichiarazione del destinatario finale. Ciò può comportare che merci, software, tecnologie (dati tecnici) ecc. non possano essere né esportati né utilizzati per uno scopo diverso da quello pattuito senza un'autorizzazione di esportazione o ri-esportazione rilasciata dall'autorità competente. Il committente è tenuto a rispettare tali disposizioni e prescrizioni. Egli prende atto che tali disposizioni e prescrizioni possono subire delle modifiche e che si applicano al contratto con il testo di volta in volta valido.

Le prestazioni non possono in alcun modo essere utilizzate, né direttamente né indirettamente, in relazione alla costruzione, alla fabbricazione, all'uso o allo stoccaggio di armi o vettori chimici, biologici o nucleari.

19. Protezione dei dati

- 19.1. Le parti concordano che il committente è il titolare del trattamento dei dati che garantisce il rispetto delle leggi sulla protezione dei dati applicabili, in particolare la legalità del trattamento dei dati personali. L'appaltatore tratta i dati personali per conto del committente, garantendo unicamente per gli obblighi previsti dalle leggi sulla protezione dei dati applicabili, espressamente rivolti ai responsabili del trattamento, e agisce secondo le istruzioni del committente.

- 19.2. I collaboratori delle parti, che si occupano del trattamento dei dati personali, sono informati in merito al carattere riservato degli stessi, hanno ricevuto le opportune istruzioni sui loro obblighi e hanno firmato accordi di riservatezza scritti.

- 19.3. Il committente accetta quindi di non rifiutare di rilasciare o di non ritardare il rilascio del proprio consenso a modifiche della presente clausola sulla protezione dei dati e/o a ulteriori accordi in materia di trattamento dei dati o protezione dei dati e alla loro applicazione alle prestazioni fornite di volta in volta dall'appaltatore. Ciò riguarda in particolare le modifiche che, secondo quanto ragionevolmente ritenuto dall'appaltatore sono necessarie per rispettare leggi e prescrizioni in materia di protezione dei dati applicabili e/o direttive di un'autorità di controllo competente.

20. Esclusione di ulteriori responsabilità dell'appaltatore

Le presenti condizioni disciplinano in maniera esaustiva tutti i casi di violazioni contrattuali e le relative conseguenze giuridiche, nonché tutte le pretese del committente, a prescindere dal titolo giuridico su cui poggiano. Nel caso in cui il committente vantasse pretese derivanti dal o in relazione al contratto o al suo adempimento non conforme, l'importo totale di queste pretese si limita al prezzo corrisposto dal committente. Per contro, sono escluse tutte le pretese di risarcimento dei danni non esplicitamente menzionate, in particolare la rivendicazione di danni come interruzioni della produzione, mancato utilizzo, perdita di ordini, costi di richiamo, mancato guadagno, nonché di altri danni diretti o indiretti, così come l'azione estimatoria, l'annullamento del contratto o il recesso dallo stesso.

È esclusa anche la responsabilità per il risarcimento di pretese di terzi fatte valere nei confronti del committente per violazione di diritti immateriali.

Questa esclusione di ulteriori responsabilità dell'appaltatore non vale in caso di dolo o negligenza grave dell'appaltatore, o se vi ostano delle norme imperative.

21. Diritto di regresso dell'appaltatore

Qualora azioni oppure omissioni del committente o di suoi ausiliari comportino il ferimento di persone o il danneggiamento di cose di terzi e per tale motivo l'appaltatore dovesse essere chiamato in causa, questi ha un diritto di regresso sul committente.

22. Foro e diritto applicabile

22.1. **Foro competente per il committente e per l'appaltatore è la sede dell'appaltatore.** L'appaltatore è tuttavia autorizzato a citare in giudizio il committente anche presso la sede dello stesso.

22.2. Il contratto è retto dal diritto materiale svizzero. È esclusa l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci.